



Convegno

CRS, DAC2 E FATCA

Sinergie e differenze

#fatcacr

Roma - Scuderie di Palazzo Altieri
19/20 novembre 2015



Opera: "Occasivellitur" di Guido Duly Gorn

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

ABI
FORMAZIONE

ABI
EVENTI

Media Partner

BANCAFORTE
innovation key



FATCA ed il Common Reporting Standards:

Gli impatti per gli adempimenti privacy e antiriciclaggio



F.A.T.C.A.

Foreign Account Tax Compliance Act

Accordo fra Italia e U.S.A, ratificato finalmente con legge 18.06.2015, n. 95, il quale prevede che gli intermediari finanziari non statunitensi (“Foreign Financial Institution – FFI”, come gli istituti di credito) identifichino la propria clientela e comunichino specifici dati dei clienti cittadini americani o residenti negli U.S.A all'IRS (per l'Italia, all'Agenzia delle Entrate) che, successivamente, li trasferirà all'amministrazione fiscale degli Stati Uniti (IRS - Internal Revenue Service) per finalità di contrasto all'evasione fiscale da parte dei predetti soggetti

Gli adempimenti FATCA comportano per le banche un trattamento di dati personali della clientela!



Decreto del 6.08.15 del Ministero dell'Economia volto a dare attuazione all'Accordo

- il decreto riguarda principalmente le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni e le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali
- Parere del Garante reso in data 8 luglio 2015
- Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n. 186.

F.A.T.C.A. : il decreto attuativo

Obblighi di adeguata verifica

- Gli istituti finanziari effettuano per ciascun conto finanziario le procedure di adeguata verifica in materia fiscale (“due diligence”) per l’identificazione e la comunicazione di conti statunitensi
- Procedure definite nell’allegato I



Procedure di adeguata verifica

Procedure di verifica per i nuovi conti di persone fisiche

- Acquisizione di un'attestazione di residenza fiscale nella forma di:
 - a) autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta di determinare se il titolare del conto è residente negli Stati Uniti ai fini fiscali; ovvero
 - b) certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorità fiscale ovvero valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi

Verifica sulla base delle altre informazioni acquisite

- Se titolare del conto è residente negli Stati Uniti ai fini fiscali acquisizione di un'autocertificazione che comprende il TIN degli Stati Uniti.

Procedure inerenti conti preesistenti

- è previsto il rilascio di documenti ed autocertificazioni per determinare se il titolare del conto è residente negli Stati Uniti ai fini fiscali



F.A.T.C.A. : il decreto attuativo

Conti identificati come statunitensi

Sono sempre inviati

- i dati identificativi del titolare, quali:
 - nome, denominazione o ragione sociale
 - Indirizzo
 - codice fiscale statunitense (TIN – Tax Identification Number).

Inoltre, nel caso di un'entità non statunitense, qualora dall'applicazione delle procedure di identificazione risulti un rapporto di controllo da parte di uno o più soggetti statunitensi, gli elementi da segnalare sono

- il nome
- l'indirizzo
- l'eventuale codice fiscale statunitense (TIN)

dell'entità nonché i medesimi elementi di ciascun soggetto statunitense controllante



F.A.T.C.A. : decreto attuativo

- Inoltre, devono essere trasmesse informazioni
 - sul numero di conto
 - sul saldo o valore del conto
 - dati identificativi dell'istituzione finanziaria italiana che effettua la comunicazione.
- con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità di trasmissione e l'eventuale proroga del termine di scadenza per il primo invio dei dati.



Parere del Garante sul decreto attuativo

- La raccolta dei dati personali è lecita ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lett. a) del Codice, a norma del quale un soggetto privato può effettuare un trattamento di dati personali senza il consenso dell'interessato quando sia "necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria"



Parere del Garante su decreto attuativo

- Potranno essere trattati, con riferimento alle persone fisiche (che costituiscono l'unica categoria di "soggetti interessati" al riguardo: cfr. art. 4, comma 1, lett. i), del Codice), solo dati personali della clientela pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità perseguita. Si tratta, in particolare, per ciascuna persona titolare del conto, dei seguenti dati:
 - nome e cognome
 - residenza
 - codice fiscale o equivalente statunitense
 - numero del conto
 - saldo o valore del conto
 - informazioni relative ai redditi generati da rapporti bancari diversi dai conti correnti (es. conti di custodia, conti di deposito).



Parere del Garante

- Inoltre, sono consentiti trasferimenti di dati verso Paesi terzi alla stregua dell'articolo 43, comma 1, lett. c) del Codice che consente il trasferimento quando è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, da rinvenirsi, nel caso in esame, in quello indicato nell'articolo 66 del medesimo Codice (Materia tributaria e doganale)



Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 agosto 2015

- Stabilisce le modalità e i termini di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati oggetto di comunicazione da parte degli intermediari finanziari
- le RIFI (Reporting Italian Financial Institution) e le "entità sponsor" di cui le stesse possono avvalersi insieme ai fornitori terzi di servizi, trasmettano i file contenenti i dati per l'interscambio utilizzando l'infrastruttura informatica denominata SID secondo le modalità indicate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, prot. n. 37561 intitolato “Modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari”.
 - Nella predisposizione dei file, devono essere rispettate le specifiche prescrizioni, stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali (all. 3 al provvedimento che riproduce l’allegato n. 4 del provvedimento prot. n. 37561)



Trattamento dei dati (art. 6)

- Le informazioni sono trasmesse all'Agenzia delle entrate nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali e sono raccolte nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti
- L'Agenzia delle entrate elabora i dati comunicati per la trasmissione all'Autorità fiscale degli Stati Uniti d'America secondo le modalità e i termini fissati dall'Accordo ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 95.



Parere del Garante 23 luglio 2015

- L'infrastruttura prescelta dall'Agenzia delle entrate, prevedendo il colloquio application-to-application tra sistemi informativi, agisce in modalità totalmente automatizzata ed è la medesima infrastruttura utilizzata per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari, già oggetto di specifiche prescrizioni del Garante (v. supra) volte ad individuare le misure e gli accorgimenti idonei al fine di ridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti ai dati personali
 - (pareri del 17 aprile 2012 (doc. web n. 1886775), 15 novembre 2012 (doc. web n. 2099774) e, da ultimo, 31 gennaio 2013 (doc. web n. 2268436));



Parere del Garante

- L'Agenzia ha, inoltre, precisato nello schema in esame che nella predisposizione dei file da parte degli operatori finanziari devono essere rispettate le specifiche prescrizioni, già stabilite dal Garante nel richiamato parere del 15 novembre 2012, riportandole nell'allegato allo schema;
- L'Agenzia delle entrate elabora i dati ad essa comunicati dagli operatori finanziari per la successiva trasmissione all'Autorità fiscale degli Stati Uniti d'America secondo le modalità e i termini fissati dall'Accordo ratificato con la legge n. 95/2015;



Parere del Garante

- Ritenuto necessario riservarsi al riguardo di svolgere, nel parere da rendere all'Agenzia delle entrate, le valutazioni di competenza in relazione alle modalità di trasmissione dei dati ai competenti organi degli Stati Uniti d'America, con particolare riferimento, all'idoneità delle misure di sicurezza;
- **PARERE FAVOREVOLE**



Prescrizioni agli operatori finanziari formulate dal Garante per la protezione dei dati personali

Gli operatori finanziari devono assicurare che:

- a) i soggetti che intervengono nelle procedure di estrazione e invio siano scelti dagli operatori finanziari sulla base di elevati requisiti di idoneità soggettiva in termini di affidabilità e competenze, preferibilmente tra coloro che abbiano un rapporto stabile con essi;
- b) anche in considerazione delle dimensioni dell'operatore finanziario, siano adottati meccanismi di cifratura e di sicurezza, rispettivamente finalizzati a proteggere le informazioni contenute nel file durante i successivi passaggi all'interno dell'operatore stesso e ad assicurare l'integrità del contenuto e a prevenirne alterazioni;
- c) l'accesso al file, nelle successive fasi del trattamento, anche dopo la cifratura, sia circoscritto ad un numero il più possibile limitato di incaricati;



Prescrizioni del Garante

- d) qualora la comunicazione all’Agenzia delle Entrate avvenga mediante l'utilizzo di caselle di PEC alimentate in modo non completamente automatico, e quindi attraverso postazioni client, tali postazioni devono disporre, come da ordinarie prassi di sicurezza informatica, di versioni costantemente aggiornate del sistema operativo, del browser, dei programmi antivirus e degli altri software applicativi utilizzati sulla postazione medesima, al fine di ridurre i rischi connessi ad accessi non consentiti o all’azione di virus o altri malware;
- e) qualora gli operatori finanziari decidano di affidare la comunicazione a soggetti esterni, designati responsabili o incaricati del trattamento, il file sia loro fornito già cifrato;
- f) il file cifrato che viene trasmesso ai predetti soggetti esterni per la successiva trasmissione all’anagrafe tributaria sia conservato sui nodi di interscambio per il tempo strettamente necessario allo scambio dei dati. L’operatore finanziario deve verificare l’avvenuta cancellazione dai nodi di interscambio subito dopo la ricezione delle relative ricevute;



Prescrizioni del Garante

- g) anche le comunicazioni a mezzo PEC contenenti dati personali, ancorché cifrati, siano cancellate da parte dell'operatore dai server di posta utilizzati per la comunicazione, una volta completata la procedura di invio o ricezione
- h) gli operatori finanziari, soggetti in capo ai quali sono demandate la gestione delle utenze e delle credenziali di autenticazione FTP, rispettino le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato B del Codice, comunicando all'Agenzia periodicamente con scadenza prefissata su canali sicuri la nuove credenziali di autenticazione per l'accesso ai propri server FTP;
- i) i nodi di interscambio devono disporre di uno spazio FTP dedicato alla comunicazione integrativa annuale; in caso di nodi che servono più operatori finanziari, tale spazio deve essere distinto per ciascuno di essi; anche le credenziali di accesso al server FTP devono essere riferite unicamente alla comunicazione integrativa annuale di ogni singolo operatore;

Prescrizioni del Garante

- l) con riferimento al ruolo assunto dai nodi di interscambio rispetto al trattamento dei dati personali, ancorché cifrati, qualora l'invio avvenga per conto terzi:
- tale soggetto sia preventivamente designato quale responsabile del trattamento il gestore del nodo, che deve offrire idonee garanzie in relazione a quanto previsto dall'art. 29 del Codice;
 - siano fornite a tale soggetto adeguate istruzioni e vigili sul trattamento da effettuare, con particolare riguardo alle ipotesi in cui tale soggetto sia designato responsabile da più operatori, al fine di garantire misure di carattere tecnico organizzativo volte ad assicurare la segregazione dei flussi tra l'Agenzia e ciascun operatore;
- m) riguardo alla possibilità di avvalersi di nodi di interscambio già certificati o consorziati, e quindi esterni, sia garantito che la trasmissione al nodo del file da comunicare all'anagrafe tributaria avvenga con misure di sicurezza analoghe a quelle assicurate nell'interscambio tra il nodo medesimo a l'Agenzia delle Entrate.

FATCA e Privacy

Riepilogo adempimenti

- Rispetto dei principi generali
- Informativa
- Esclusione del consenso
- Misure di sicurezza



Common Reporting Standard

- E' lo standard per lo scambio automatico di informazioni
 - La base legale è costituita dal Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
 - Elaborato sulla base del FATCA



Common Reporting Standard

- La differenza fondamentale
 - il FATCA si basa su accordi bilaterali di scambio informazioni conclusi dall'Amministrazione americana con singoli Stati
 - lo standard messo a punto dall'Ocse si propone come uno strumento multilaterale a cui più Stati possono aderire



Il nuovo standard di scambio automatico

"Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters"

- modello completo e definitivo pubblicato il 21.07.2014
 - Scambio automatico di informazioni a livello globale. Non più solo a richiesta
 - Il documento si compone di tre parti:
 - illustrazione di sintesi dello Standard, premesse e intenzioni
 - testo del **Model Competent Authority Agreement (Model CAA)** e del **Common Reporting Standard (CRS)**
 - Model CAA: modello di accordo per lo scambio di informazioni in via automatica fra le autorità competenti degli stati contraenti
 - Il CRS contiene le disposizioni sul contenuto dei dati da riportare, nonché l'illustrazione delle procedure cui gli istituti finanziari dovrebbero attenersi nell'individuazione dei reportable accounts e nella trasmissione dei dati
 - Commentario esplicativo del Model CAA e del CRS



Common Reporting Standard

- Il Due Diligence Standard dispone in merito al processo di verifica (due diligence):
 - verifica su tutti i conti finanziari indipendentemente dalla residenza. Oggetto di comunicazione solo conti di persone fisiche o giuridiche con residenza in uno dei Paesi aderenti allo Standard OCSE
- Il Common Reporting standard riguarda le Informazioni da comunicare:
 - dati identificativi del titolare del conto
 - il numero ed il saldo nonché i dati identificativi dell'intermediario per i conti oggetto di comunicazione individuati attraverso il processo di due diligence;
 - Etc...

Il CRS dovrà essere recepito nelle diverse giurisdizioni



Due Diligence Standard

- Le procedure di due diligence da eseguire per l'identificazione dei conti da segnalare distinguono tra conti individuali e conti riferiti a entità diverse.
- Distinzione tra conti preesistenti e di nuova apertura, riconoscendo che è più difficile e costoso ottenere informazioni dai titolari di conti già esistenti, piuttosto che richiedere queste informazioni in sede di apertura del conto.



Conti individuali preesistenti

Controllo dei conti senza alcuna soglia minima

- Le regole distinguono tra conti di basso e di alto valore
 - Per i conti di basso valore si prevede l'individuazione di un indirizzo di residenza permanente basata su prove documentali o su una serie di indizi (quanto presente nel database dell'istituto finanziario)
 - Un' autocertificazione (e / o prove documentali) potrebbe essere necessaria in caso di indizi contrastanti, in assenza della quale la segnalazione dovrebbe essere fatta a tutte le giurisdizioni per le quali sono stati trovati indizi
 - Per i conti di valore superiore si applicano procedure di due diligence rafforzata, tra cui ricerche documentali e verifiche di conoscenza effettiva effettuate da parte del relationship manager



Conti individuali di nuova apertura

- Per i nuovi conti individuali CRS richiede una autocertificazione (e la conferma della sua ragionevolezza) senza soglia minima che permette all'istituto finanziario di determinare la residenza fiscale del richiedente
 - L'autocertificazione deve essere confermata alla luce delle ulteriori informazioni raccolte
 - Se l'autocertificazione indica la residenza in una giurisdizione aderente, deve includere anche i dati fiscali di tale giurisdizione e la data di nascita



CRS e privacy

Confidenzialità e protezione dei dati (sec. 5 - Model CAA)

- 1. Tutte le informazioni scambiate sono soggette alle regole di riservatezza e altre garanzie previste dalla [Convenzione] / [Strumento], tra cui le disposizioni che limitano l'utilizzo delle informazioni scambiate e, quale misura necessaria per garantire il necessario livello di protezione dei dati personali, in conformità con le garanzie che possono essere specificate dalla competente Autorità del fornitore, come richiesto dalla sua legislazione nazionale.
- 2. Ogni autorità competente informa l'altra autorità competente, immediatamente, con riferimento a qualsiasi violazione della riservatezza o della sicurezza, e circa le sanzioni e le azioni correttive imposte di conseguenza



Commentario art. 5 (pag. 80)

La confidenzialità include la protezione dei dati personali

- Molte giurisdizioni hanno regole specifiche in materia di protezione dei dati personali che si applicano alle informazioni contribuenti
- Ad esempio, speciali regole valgono per gli scambi di informazioni da parte degli Stati membri dell'Unione europea (se il trasferimento è compiuto verso un altro Stato membro dell'Unione europea o verso uno Stato terzo).
- Tali norme comprendono, tra l'altro, il diritto della persona interessata di informazione, accesso, correzione, rettifica, e l'esistenza di un meccanismo di controllo per la protezione i diritti della persona interessata.
- Il paragrafo 1 della sezione 5 prevede che l'Autorità competente che fornisce i dati può, nella misura necessaria per assicurare il necessario livello di protezione dei dati personali, indicare le garanzie particolari che devono essere rispettate, come previsto dal proprio diritto interno.
- L'Autorità competente che riceve le informazioni deve garantire l'attuazione pratica e l'osservanza di qualsiasi tutela specificata.
- L'Autorità competente che riceve le informazioni deve trattare le informazioni in conformità non solo con il proprio diritto interno, ma anche con l'aggiunta di garanzie aggiuntive che possono essere necessarie per garantire la protezione dei dati secondo il diritto domestico dell'Autorità che fornisce i dati
- In ogni caso, tali garanzie dovrebbero essere limitate a ciò che è necessario per garantire la protezione dei dati personali, senza indebitamente prevenire o ritardare lo scambio efficace di informazioni

CRS e Privacy: similitudini con FATCA

- Necessità e rilevanza dei provvedimenti normativi di recepimento
- Probabili adempimenti
 - Rispetto principi generali
 - Informativa
 - Consenso: quali casi di esclusione sono allo stato applicabili?
 - Misure di sicurezza



Domande?

Grazie

Avv. Giovanni Guerra

giovanni.guerra@gr-associati.it